

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: **Tivulandia Associazione di Promozione Sociale** (di seguito "Associazione") con sede legale nel Comune di Villafranca di Verona (VR), 37062, in Via Cavour 8/A.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

L'associazione è retta da principi di democraticità, lealtà e mutualità, ed ha durata illimitata nel tempo.

1. L'associazione si occupa di organizzare eventi ludico/culturali per la valorizzazione delle arti di intrattenimento giapponesi (manga, anime, cosplay, videogames, musica e cultura giapponese) e per il recupero e la salvaguardia della memoria televisiva italiana con particolare attenzione alle sigle televisive del boom degli anime giapponesi in Italia negli anni 70-80-90 .

L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

2. L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

- incontrare cantanti, doppiatori ed altri artisti coinvolti all'epoca nella realizzazione di sigle televisive di cartoni animati di ideazione giapponese;
- tenere incontri, seminari, workshop con altri appassionati sul tema della diffusione dei cartoni animati giapponesi e sulle loro musiche;
- scrivere saggi e articoli approfonditi per istruire gli appassionati su tutto ciò che ruota attorno ai cartoni animati giapponesi;
- organizzare eventi a tema "cosplay", ovvero incontri in location adeguate con invitati in costumi "a tema" per rievocare in modo ludico le emozioni e le atmosfere televisive degli anni 70-80-90;
- organizzare incontri tra appassionati di videogiochi, anime, manga, colonne sonore, cinema e tutto ciò che è "intrattenimento cine-televisivo";
- Realizzazione e diffondere i dischi in vinile a 45 e cd promozionali, a tiratura limitata, contenenti le sigle televisive originali dei cartoni animati e dei telefilm trasmessi in Italia;
- Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo dell'associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine;
- Sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni culturali, in Italia ed all'Estero;
- Sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, prestiti, trust, vincoli, accordi, contratti;
- Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune per far fronte alle spese di gestione.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione (che devono essere presentate per iscritto) è il Consiglio Direttivo.
3. Ci sono 2 categorie di soci:
 - **fondatori**: sono coloro che erano presenti all'atto costitutivo dell'Associazione
 - **ordinari**: sono coloro che vengono accettati, dopo aver formulato apposita domanda, dal Consiglio Direttivo.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal Consiglio Direttivo.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Collegio dei Revisori dei Conti (*organo eventuale*)
 - Collegio dei Probiviri (*organo eventuale*).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso personale (preferibilmente via mail) da inviare a tutti i soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; è inoltre necessaria la pubblicazione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione.
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea ordinaria deve: approvare il rendiconto conto consuntivo; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Non è ammesso il voto per delega.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità nei voti, il voto del Presidente è determinante.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni

anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario) ed esercizio sociale

1. L'anno sociale dura 12 mesi ed ha inizio al 1 gennaio, e termina il 31 dicembre.
2. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.
4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito (se costituito) l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.